

DCR. N. 1318/03
INTEGRATA E
MODIFICATA CON
DCR. N. 242/04

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 febbraio 2004

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 1213.

Preso d'atto accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra i servizi sanitari pubblici». Conferenza Stato Regioni. Repertorio atti n. 1806 del 24 luglio 2003 Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1263.

Deliberazione di Giunta regionale 4 ottobre 2002, n. 1329 concernente: Avviso pubblico per «Bando di concorso per la concessione e l'erogazione dei contributi per realizzazione di edifici a zero emissioni». Ammissione a finanziamento. Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 1280.

D.P.R. 257/2000. Progetti pilota di integrazione istruzione e formazione, finanziati dal MIUR. Cofinanziamento regionale Euro 144.194,26, capitolo F21503, esercizio 2003. Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 1292.

Approvazione e autorizzazione alla firma dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II per la realizzazione di un programma triennale d'azioni per la sensibilizzazione dell'utenza nei confronti del patrimonio librario e documentario. Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2004, n. 1295.

Comune di Micigliano (RI). Progetto di ampliamento del parcheggio esistente e realizzazione di un parco pubblico in variante al P.di R. adottato con delibera consiliare n. 3 del 26 aprile 2003. Legge n. 1/1978, legge regionale n. 36/1987. Approvazione Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 1318.

Pagamento e riscossione dei canoni e dei proventi demaniali dovuti per l'uso delle acque pubbliche Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 1348.


Risorse destinate alle aree sottoutilizzate da comprendere negli accordi di programma quadro dell'Intesa Istituzionale di Programma, delibera CIPE n. 17/03, DGR n. 863/03, Programmazione/ricognizione dei progetti e indicazione data di stipula dei relativi accordi di programma quadro Pag. 35

OGGETTO: Pagamento e riscossione dei canoni e dei proventi demaniali dovuti per l'uso delle acque pubbliche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

- VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, concernente: "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- VISTO l'art. 10 del D.lgs. 12 luglio 1993, n° 275, che prescrive l'obbligo della denuncia pozzo a qualunque uso adibito, a carico dei proprietari, possessori ed utilizzatori, nonché l'espressione del parere dell'Autorità di Bacino in merito alle domande di concessione dell'acqua pubblica;
- VISTO l'art. 18 L. 5 gennaio 1994, n° 36, concernente: "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la L.R. 13 luglio 1998, n° 28 concernente: "Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche";
- VISTO il D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238, concernente: "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n° 36, in materia di risorse idriche.....";
- VISTO l'art. 2 della L. 17 agosto 1999, n° 290, che demanda alle regioni il compito di adottare provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti inerenti le denunce di pozzi e le concessioni di acque pubbliche;
- VISTA la D.G.R. n° 5709, del 6 dicembre 1999, concernente: "Direttive alle Province in merito "alla denuncia pozzi" di cui all'art. 2 della L. 17 agosto 1999, n° 290";
- VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze 24 novembre 2000, con il quale vengono rideterminati i canoni, proventi e diritti erariali per le utenze di acqua pubblica per il triennio 2000-2002;
- VISTA la L.R. 1 dicembre 2000, n° 30, concernente: "Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n° 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni";
- RITENUTO che la L.R. 28/1998 ha istituito l'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche e che con l'entrata in vigore della normativa statale precitata alle Regioni sono state conferite le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, nonché alla determinazione dei canoni di concessione di acque pubbliche ed all'introito dei relativi proventi;
- CONSIDERATO che gli utenti di acque pubbliche sono tenuti a versare, alla Regione Lazio - Servizio Tesoreria Regionale-Banca di Roma - Via Cristoforo Colombo, 212- Roma;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n° 1118 del 25 luglio 2001, sono state impartite le disposizioni per la riscossione dei canoni demaniali e per il recupero, a decorrere dal 10 agosto 1999, di quelli relativi agli usi delle acque divenute pubbliche, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n° 36, con la seguente causale: "recupero canone demaniale idrico";



- CONSIDERATO che sono state inviate dalle Aree Decentrate dell'Assessorato per le Politiche ~~di~~ Trasporti e dei LL.PP. numerose lettere di richiesta di pagamento di canoni e di addizionale regionale per l'uso dell'acqua, sulla base delle denunce pozzi presentate dagli utenti, ai sensi del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ATTESO che l'utilizzazione della denuncia, quale metodo ricognitivo della tipologia e consistenza dell'utenza, da un lato, realizza un indubbio snellimento della procedura di accertamento del cespite soggetto a canone, dall'altro, può determinare situazioni di incertezza per eventuali inesattezze nella stesura delle dichiarazioni, con conseguenze sulla determinazione dei canoni;
- RITENUTO opportuno che nei casi in cui si verificano le inesattezze ipotizzate, si possa procedere alla regolarizzazione delle denunce con rimedi ispirati alla massima semplicità procedimentale, salvaguardando, allo stesso tempo, gli interessi dell'Ente e dell'utente;
- CONSIDERATO, inoltre, che la riscossione dei canoni arretrati ha determinato l'accertamento di consistenti somme di denaro a debito dei titolari di utenza che oltre certi limiti determina situazioni di disagio finanziario che può essere contenuto prevedendo il dilazionamento del pagamento;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di adottare le seguenti disposizioni generali:

- A) Gli utenti di acqua pubblica superficiale o sotterranea, che sono soggetti al pagamento del canone idrico demaniale, nonché i proprietari, possessori o utilizzatori di pozzo che abbiano fondato motivo di far valere errori materiali o meramente formali nella procedura di accertamento dei canoni concessori, possono proporre reclamo.
- B) Il reclamo, redatto su carta semplice deve essere presentato o trasmesso a mezzo di plico raccomandato postale, all'ufficio dell'Area Decentrata dell'Assessorato per le Politiche ~~di~~ Trasporti e dei Lavori Pubblici di cui al punto F), competente per territorio, che ha accertato il canone concessorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa che deve contenere le puntuali indicazioni circa gli errori materiali o meramente formali, sui quali si fondano le contestazioni.
Per le comunicazioni di pagamento, che alla data della pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. siano già state comunicate o notificate, il termine di trenta giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione.
Nel caso di presentazione diretta del reclamo dell'ufficio competente, questo ne rilascia ricevuta.
Il reclamo presentato oltre i termini di cui ai precedenti punti non produce alcun effetto e l'ufficio che lo ha ricevuto ne dispone l'archiviazione agli atti.
- C) Il reclamo non introduce un procedimento contenzioso, ma sospende l'esecutorietà del provvedimento di accertamento e riscossione del canone e la correlativa maturazione degli interessi moratori ed interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto alla riscossione del canone.
Il reclamo non può essere presentato oltre i casi previsti al punto A.
Il reclamo non può essere proposto nel caso in cui siano già state versate le somme, anche in parte, a titolo di canone concessorio; in questi casi sono esperibili gli ordinari rimedi contenziosi, amministrativi e giurisdizionali, previsti dalle norme che disciplinano la materia.
- D) L'ufficio che ha ricevuto il reclamo, rivede, in base alle indicazioni del reclamante, gli elementi di fatto e di diritto sui quali si è fondato l'accertamento relativo alla natura dell'utenza e alla determinazione del relativo canone, verificando la sussistenza, o meno, dei denunciati errori materiali o meramente formali.



1318 - 5 DIC. 2003 (9)

Qualora per effetto della revisione prevista dal comma precedente, l'ufficio accerti la fondatezza del reclamo, provvede:

- 1) ad emettere una nuova comunicazione di pagamento, se accerta la persistenza dell'obbligo di pagamento del canone in relazione ad una diversa tipologia dell'utenza dichiarata e/o alla diversa entità del canone;
- 2) ad annullare la precedente comunicazione di pagamento, laddove accerti la insussistenza dell'obbligo di pagamento del canone.

Qualora per effetto della revisione l'ufficio accerti l'infondatezza del reclamo, ne dà comunicazione scritta all'interessato che è tenuto al pagamento, entro i termini originariamente fissati all'atto della prima comunicazione, se residua tempo rispetto al giorno in cui ha operato la sospensione in seguito al reclamo. Nel caso in cui i predetti termini fossero già scaduti al tempo della proposizione del reclamo, l'ufficio assegna, per il pagamento, trenta giorni dalla comunicazione relativa all'infondatezza del reclamo. Nelle fattispecie di cui al presente comma, riprendono a decorrere gli interessi moratori, ove già in corso di maturazione.

L'ufficio competente a ricevere il reclamo conclude la revisione in un termine non superiore a sessanta giorni dalla ricezione del medesimo.

La decisione dell'ufficio al quale è stato proposto reclamo non è soggetta ad alcuna forma di revisione.

Ogni ulteriore vizio dell'accertamento del canone, ivi compresi i dedotti, ma dall'ufficio non riscontrato, può essere fatto valere con le ordinarie procedure contenziose.

- F) La decisione sul reclamo, ove si è assunta in presenza dell'interessato titolare dell'utenza o di chi agisca legalmente in suo nome e conto, s'intende comunicata a tutti gli effetti, mediante la sottoscrizione di un sintetico verbale che dia atto delle verifiche condotte. La sottoscrizione del verbale produce gli effetti della comunicazione di cui al punto D.
- F) Gli utenti che siano tenuti al pagamento dei canoni demaniali idrici, in relazione agli usi, per somme eccedenti gli importi di seguito indicati:

MODALITA' DI PAGAMENTO IN RELAZIONE AGLI USI

Uso dell'acqua	Importo in Euro	N. rate	Tempo
Umano	1.709,13	5	30 mesi
Industriale	12.533,62	5	30 mesi
Irriguo	40,11	5	30 mesi
Verde pubblico - attrezzature sportive - piscicoltura	284,85	5	30 mesi
Idroelettrico	12.533,62	5	30 mesi
Antincendio - autolavaggio	854,56	5	30 mesi

possono presentare istanza, di dilazione del pagamento dell'intero importo in n. 5 rate semestrali costanti, all'Area Decentrata dell'Assessorato per le Politiche dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, competente per territorio di:

- Roma: Via del Caravaggio, 99
- Cassino: Via E. De Nicola, 79
- Frosinone: Viale Mazzini, 133
- Latina: Piazza del Popolo, 5
- Rieti: Via F. Sabino, 27
- Viterbo: Via Marconi, 28

09 DIC. 2003

Il mancato pagamento, anche di una sola rata alla scadenza indicata, comporta la decadenza del beneficio della dilazione.

- 2) di pubblicare la seguente deliberazione sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

